

Convenzione

TRA

ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia c.f. 02953440985, p.iva 02953440985, con sede legale a Brescia in via Marsala, 17 25122, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott., Severino Gritti, di seguito denominato **“l’Ordine”** o **“il Partner”**

E

Adecco Italia SpA, c.f. 13366030156, p.iva 10539160969, con sede legale a Milano in via Tolmezzo n. 15, in persona del procuratore speciale Dr.ssa Marina Carmen Letizia Baudo, di seguito denominata **“Adecco”**, di seguito congiuntamente le **“Parti”** e, singolarmente, la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- L'Ordine dei Commercialisti di Brescia è un Ente Pubblico;
- Adecco si caratterizza come società operante nel campo di Società di servizi in ambito risorse umane;
- L'Ordine, nello svolgimento delle proprie funzioni, è impegnato nel fornire ai propri iscritti ogni iniziativa, convenzione, regolamento che possa agevolare nello svolgimento della professione, della formazione, nei rapporti con gli enti, nella gestione delle risorse umane;
- Il Partner, in considerazione della specificità dei servizi proposti da Adecco è giunta nella determinazione di sottoscrivere la seguente Convenzione, al fine di rendere disponibile, a favore degli iscritti, le proposte commerciali appositamente formulate e parti integranti della presente convenzione.

La premessa, così come gli allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue.

Le parti, premesso quanto sopra, stipulano quanto segue

Art. 1. – Oggetto della convenzione

1.1. L'Ordine si impegna a promuovere attraverso i propri canali di comunicazione i servizi offerti da Adecco come meglio dettagliati nella sezione **“Documenti Commerciali”** alla presente convenzione.

1.2. I singoli iscritti all'Ordine, qualora interessati ai servizi forniti da Adecco stipuleranno, appositi contratti relativi **a uno o più servizi quotati da Adecco Italia Spa e collegati alla presente convenzione e presenti nella sezione “Documenti Commerciali”**

Art. 2. – Durata della convenzione

2.1 La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 24 mesi;

2.2. Eventuali successivi rinnovi che modifichino le condizioni dell'accordo verranno concordati tra le parti in forma scritta e con apposita nuova convenzione.

Art. 3. – Principi generali di regolazione del rapporto

1.2. Le parti si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, al fine di non attuare alcuna azione pregiudizievole nei confronti dell'altra Parte e dei terzi in genere;

1.3. Le Parti si impegnano a realizzare ogni cura ed azione per garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi, in modo da non falsare la concorrenza;
 - b) adozione di pratiche contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e diligenza.
 - c) le Parti dichiarano e riconoscono che le pattuizioni oggetto del presente Accordo sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta; pertanto, si obbligano-quale impegno di correttezza- ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo.
- 3.3 Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Accordo, le Parti si obbligano reciprocamente a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui l'art. 1375 Cod. Civ.

Art. 4 – Acquiescenza

- 4.1 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inosservanza di una delle Parti degli impegni di correttezza, lealtà e buona fede ed in generale dei doveri stabiliti dal presente Accordo, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù delle suddette previsioni.

Art. 5 - Modalità di trattamento dei dati personali, riservatezza.

- 5.1 Le Parti con la presente Convenzione si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Decreto Legislativo 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e di acconsentire al trattamento dei dati personali riconducibili a persone fisiche e/o giuridiche per le finalità indicate nel presente contratto.
- 5.2 Le Parti riconoscono e convengono che ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali correlate all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento ai sensi della presente Convenzione.
- 5.3 Ciascuna Parte è tenuta a (i) fornire tutte le comunicazioni ai singoli, ivi inclusi i propri dipendenti, funzionari e rappresentanti, nella misura in cui sia richiesto di divulgare all'altra Parte o concedere alla medesima il trattamento dei loro dati personali in relazione ai servizi; e (ii) garantire che, per quanto concerne i medesimi dati personali, vi sia un valido motivo di trattamento ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati per la condivisione di tali informazioni con l'altra Parte.
- 5.4 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per "Informazioni Riservate" deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri.
- 5.5 Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per questo rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente accordo.
- 5.6 Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo Quadro; (b) su richiesta della parte che le ha rivelate, a meno che la parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dell'altra parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.

Art. 6 – Autorizzazione pubblicitaria e concessione all'utilizzo del marchio Adecco e del marchio/i del Partner

- 6.1 L'Ordine, nell'ambito di questa convenzione, autorizza Adecco alla pubblicazione, esposizione ed uso a fini pubblicitari e di promozione del proprio logo/marchio associativo, nonché dei link aziendali sul proprio sito internet: **www.adecco.it**, su dépliant, materiale promozionale, cartelloni pubblicitari, Mailing (lettere/inviti), nonché qualsiasi altro supporto informatico e/o cartaceo previo esame da parte dell'ordine;
- 6.2 Il diritto di Adecco di usare il marchio, i nomi e/o segni distintivi del Partner, cessa immediatamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.
- 6.3 Ai fini dell'esecuzione dei servizi ad oggetto della presente Convenzione, Adecco provvederà in tempo utile ad inoltrare al Partner il marchio "Adecco" (il "Marchio") nella veste grafica che lo contraddistingue ed utilizzando i supporti tecnologici che consentano di riportarlo sul materiale di comunicazione inerente la Convenzione.
- Il Partner si impegna a sottoporre ad Adecco, prima della diffusione, le bozze delle comunicazioni in cui sarà riportato il Marchio, ottenendo consenso circa il concreto impiego.
- Il Partner riconosce che il Marchio sarà messo a sua disposizione unicamente allo scopo innanzi riferito e che gli stessi sono e rimangono di esclusiva e piena proprietà di Adecco, non costituendo, la messa a disposizione, attribuzione di alcuna licenza d'uso o comunque riconoscimento di alcun diritto, anche solo di sfruttamento economico, sul Marchio stesso. Il Partner riconosce, altresì, che qualsiasi incremento di valore, sia in termini economici che di notorietà, risultante dall'uso del Marchio apparterrà ad Adecco.
- Il Partner, inoltre, si impegna a, e garantisce di, mantenere a propria disposizione il supporto che contenga il Marchio solo per il tempo necessario al suo inserimento nel materiale di comunicazione inerente la Convenzione, provvedendo tempestivamente e compiutamente a distruggere tale supporto una volta conseguito tale obiettivo.
- Il Partner si impegna, altresì, a non trasmettere il Marchio a soggetti terzi e a non consentirne l'uso da parte di soggetti terzi, anche se nell'ambito della Convenzione, salva espressa autorizzazione di Adecco.
- Il Partner si impegna, per tutta la durata della presente Convenzione e anche successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa ed anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso a non depositare, utilizzare, o agevolare terzi a depositare e usare, in Italia e all'estero (anche in paesi non coperti da domanda o registrazione a favore di Adecco) senza specifico consenso di Adecco, il Marchio unitamente ad altri marchi, o domande di marchio per segni identici o sostanzialmente simili al Marchio o nomi di dominio identici o sostanzialmente simili al Marchio, oppure modificandolo in modo da ingenerare confusione relativamente al Marchio stesso o ai suoi singoli elementi distintivi.

Art. 7 - Responsabilità e manleve

- 7.1 Il Partner è responsabile per qualsiasi danno cagionato o comunque prodotto nel corso di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione nei confronti di Adecco e dei Clienti. In ogni caso, le Parti si asterranno da qualsivoglia comportamento che possa compromettere, danneggiare o screditare - direttamente o indirettamente – Adecco e/o il Partner e la loro immagine.
- 7.2 Il Partner si impegna a manlevare Adecco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al servizio erogato.
- 7.3 Il Partner dichiara di aver stipulato con primaria compagnia assicurativa una polizza RCT/RCO che manterrà in essere per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 8 - Codice di condotta e modello di organizzazione

- 8.1 Il Gruppo Adecco ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale e si è dotato del proprio Codice di Condotta, disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/>.
- 8.2 Adecco Italia Holding, in aderenza a tali principi, ha aderito al Codice di Condotta del Gruppo Adecco ed ha adottato e diffuso il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/chi-siamo/conformita-ed-etica/>.
- 8.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Partner dichiara di aver preso visione della documentazione ivi indicata e di condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interpersonali. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave

inadempimento contrattuale da parte del Partner e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto da parte di Adecco Italia Holding.

Art. 9 – Conflitto di interessi

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Partner dichiara l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, sia pure potenziale e/o percepita nei confronti di Adecco Italia Holding. Parimente, il Partner dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo, ivi incluse anche il ricoprire cariche pubbliche o di incaricato di pubblico servizio, che possano confliggere con l'oggetto della presente Convenzione.
- 9.2 Il Partner si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta ad Adecco Italia Holding l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità che dovessero avere impatti nello svolgimento dell'oggetto della presente Convenzione. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del Partner e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata della presente Convenzione da parte di Adecco Italia Holding.

Art. 10 - Clausola di mediazione

- 10.1 Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brescia che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 11 – Legge applicabile e Foro competente

- 11.1 Si concorda tra le parti sin da ora che qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.
- 11.2 Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alla normativa italiana vigente in materia.

Art. 12 - Allegati servizi in convenzione

Sezione

Documenti Commerciali

	Nome Servizio	Tipologia Documento	Descrizione
Allegato A	Apprendistato di alta formazione	Documento di Progetto	Documento descrittivo e commerciale del servizio di Somministrazione a tempo indeterminato studiato per laureati che svolgono il praticantato di accesso alla professione ordinistica
Allegato B	Ricerca & Selezione, Tirocini e Valutazione	Documento di Sintesi	Documento di sintesi che include tabelle commerciali relative ai servizi oggetto dell'allegato ed esempi di pricing.
Allegato C	Somministrazione a tempo determinato, indeterminato e servizi integrati	Documento di Sintesi	Documento che riassume le tariffe in convenzione stabilite con l'ordine applicate a contratti di Apprendistato (somministrazione a tempo indeterminato) e contratti di somministrazione a tempo determinato. Il servizio risponde ad esigenze di gestione della flessibilità contrattuale di medio e lungo periodo da parte degli studi ed è utile per un'attenta valutazione della performance dei lavoratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

- Art. 1. – Oggetto della convenzione.**
- Art. 2. – Durata della convenzione**
- Art. 3. – Principi generali di regolazione del rapporto.**
- Art. 4 – Acquiescenza.**
- Art. 5 – Modalità di tratt.to dei dati personali, riservatezza.**
- Art. 6 – Autorizzazione pubblicitaria.**
- Art. 8 - Codice di condotta e modello di organizzazione**
- Art. 9 - Conflitto di interessi**
- Art. 10 – Clausola di mediazione**
- Art. 11 - Legge applicabile e Foro competente.**
- Art 12- Allegati servizi in convenzione.**

Letto, approvato e sottoscritto Adecco

ADECCO ITALIA SPA
P.I. 10539160969 C.F. 13366030156
Filiale Milano Consulting
Via Tolmezzo, 15 P.le D. - 20132 MILANO
CDC 1730

Letto, approvato e sottoscritto l'Ordine

1/10/2025 Milano